



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**SETTORE ECOLOGIA - AMBIENTE - AREE PROTETTE
VIGILANZA AMBIENTALE**

N. 86 DEL 21 AGO. 2006

OGGETTO: ILVA S.p.a. - Primo e secondo canale di scarico - Presa d'atto sentenza Consiglio di Stato n. 4648/2005 - Determina Dirigenziale n. 5 del 12/01/2005 - Integrazioni e precisazioni

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Con Determine Dirigenziali n. 183 e 184 del 20/10/2004, successivamente modificate ed integrate dalla Determina Dirigenziale n. 5 del 12/01/2005, l'ILVA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio Riva, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249, è stata autorizzata allo scarico in corpo idrico superficiale (Mar Grande) delle acque reflue industriali rispettivamente effluenti dai canali denominati "Primo Canale di Scarico" e "Secondo Canale di Scarico".

Con nota del 24/03/2005, assunta al ns. prot. n. 18518 del 24/03/2005, l'ILVA S.p.a. formulava richiesta di chiarimenti relativamente alla Determina Dirigenziale n. 5 del 12/01/2005 con particolare riferimento al punto di misurazione e di individuazione degli scarichi del Primo e del Secondo canale.

Di conseguenza, con nota prot. n. 24417 del 21/04/2005, lo scrivente Settore ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato ad una rivisitazione delle Determine Dirigenziali di che trattasi al fine di accertare, sotto il profilo squisitamente tecnico, il punto di individuazione e, di conseguenza, dei corrispondenti scarichi, ciò anche alla luce dei procedimenti giurisdizionali allora pendenti innanzi al TAR Puglia Sez. di Lecce ed al Consiglio di Stato.

Con nota Dir.15/05 del 20/05/2005, assunta al prot. di questa Provincia al n. 32074 del 20/05/2005, l'ILVA S.p.a. trasmetteva le planimetrie relative alla collocazione dei campionatori automatici nei punti di immissione delle acque di scarico del Primo e Secondo canale nel Mar Grande.

Con nota prot. n. 36449 del 14/06/2005 questo Settore, in relazione alla sentenza del TAR Lecce n. 1007/2004 ed alla successiva Ordinanza n. 5051 del 20/10/2004 del Consiglio di Stato, senza che ciò potesse essere inteso quale rinuncia a qualsivoglia azione, difesa, ragione ed eccezione formulata dalla amministrazione nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali pendenti, veniva formulata la presa d'atto del posizionamento dei campionatori automatici così come prospettato da codesta società. La predetta presa d'atto è stata formulata facendo salvi gli esiti dei procedimenti giurisdizionali in corso, nonché degli esiti del procedimento amministrativo già avviato con nota prot. n. 24417 del 21/04/2005.

In data 21/12/2005 (ns. prot. n. 244 del 03/01/2006) l'ILVA S.p.a. ha notificato la sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005 con la quale è stato respinto l'appello presentato dalla Provincia di Taranto avverso la sentenza contumaciale del TAR Puglia - Sez. di Lecce n. 1007/2004.

Con la sentenza di che trattasi il Consiglio di Stato si è soffermato sulla questione centrale rappresentata dalla "*...esatta collocazione, con specifico riferimento allo stabilimento siderurgico gestito dalla società appellata, del punto di misurazione degli scarichi, siccome individuato dagli artt. 28, comma 3, e 34, comma 4, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 ...*".

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, il punto di misurazione dello scarico ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 152/99 (ossia quello che "*si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo*") sia da individuare immediatamente prima dello sversamento nel Mar Grande.

A tal fine la predetta autorità giurisdizionale ha chiarito che una eventuale misurazione dello scarico a piè di ogni singolo impianto (nello specifico a piè dell'impianto di cokeria - Canale A) avrebbe potuto trovare accesso solo ove la Provincia avesse configurato preventivamente gli stessi come scarichi parziali, ossia tenendoli separati dallo scarico generale così come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 152/99 (ora v. art. 108, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

Il consiglio di Stato, con la sentenza di che trattasi ha, altresì, precisato:

- che il canale I (c.d. primo canale di scarico) ed i chiarificatori di cui esso si compone sono parte integrante dell'impianto di smaltimento servente lo stabilimento siderurgico;
- che il confluire nel collettore A dello scarico dell'impianto pubblico di depurazione del Comune di Taranto, denominato "Bellavista", ha comunque una incidenza minima rispetto alla portata dello

stabilimento ed è pertanto inidoneo ad abbattere la percentuale degli inquinanti ivi eventualmente contenuti.

La predetta sentenza del Consiglio di Stato è stata sottoposta all'attenzione di consulenti convenzionati con questa Provincia, ossia dell'avv. Donato Pascarella e della dott.ssa Adele Dell'Erba, i quali con specifica relazione prot. n. 3380 del 13/07/2006 hanno così concluso: "... omissis ...alla luce di quanto innanzi evidenziato dal Consiglio di Stato e sulla base di quanto previsto ai punti 2 e 3 della Determina Dirigenziale n. 5 del 12/01/2005, che ha modificato e integrato le Determinazioni Dirigenziali nn. 183 e 184 del 20/10/2004, si osserva che il procedimento amministrativo di cui innanzi va concluso precisando che il punto di immissione nel corpo idrico superficiale ove vanno rispettati i parametri dei valori limite di concentrazione di cui alla Tab. 3 all.5 del D.lgs. n. 152/99 (ora v. D.Lgs. n. 152/2006) è da individuarsi all'uscita dei canali 1 e 2 immediatamente prima dello sversamento nel Mar Grande."

In data 19/07/2006 è stato altresì effettuato sopralluogo presso l'impianto ILVA al fine di verificare la effettiva installazione dei campionatori automatici presso i canali di scarico n. 1 e n. 2 i cui esiti sono stati formalizzati in una "Relazione Tecnica" prot. n. 34909 del 24/07/2006.

I predetti esiti hanno evidenziato che: "1) presso il canale di scarico n.1 sono stati installati e messi in esercizio n. 2 campionatori automatici come da planimetria BSF/0 N°3-001346 trasmessa a codesto ufficio con nota ns. prot. n.0032074 del 20/05/2005; ciascuno dei due autocampionatori viene alimentato da uno dei due rami in cui si divide il canale n.1; 2) presso il canale di scarico n.2 è stato installato e messo in esercizio n. 1 campionario automatico come da planimetria BSF/0 N°3-001345 trasmessa a codesto ufficio con nota ns. prot. n.0032074 del 20/05/2005; 3) i campionatori automatici risultavano refrigerati".

Tutto ciò premesso si trasmette la presente relazione al Direttore del Settore per le determinazioni di conseguenza.

F.to I consulenti convenzionati
Avv. Donato Pascarella

F.to Il Funzionario Tecnico
Geom. Angelo Vinci

Dott.ssa Adele Dell'Erba

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Rilevato che

- il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4648/2005 si è soffermato sulla questione centrale rappresentata dalla "...*esatta collocazione, con specifico riferimento allo stabilimento siderurgico gestito dalla società appellata, del punto di misurazione degli scarichi, siccome individuato dagli artt. 28, comma 3, e 34, comma 4, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 ...*";

- il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, il punto di misurazione dello scarico ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 152/99 (ossia quello che "*si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo*") sia da individuare *immediatamente prima dello sversamento nel Mar Grande*;

Considerato che

- alla luce di quanto innanzi evidenziato dal Consiglio di Stato, nonché di quanto osservato dai consulenti convenzionati con la relazione prot. n. 3380 del 13/07/2006, la sentenza in esame spiega inevitabilmente i suoi effetti nel procedimento avviato con la nota prot. n. 24417 del 21/04/2005, il quale va pertanto concluso precisando che il punto di immissione nel corpo idrico superficiale, ove vanno rispettati i parametri dei valori limite di concentrazione di cui alla Tab. 3 all.5 del D.lgs. n.

152/99 (ora v. D.Lgs. n. 152/2006) è da individuarsi all'uscita dei canali 1 e 2 immediatamente prima dello sversamento nel Mar Grande;

- occorre, quindi, procedere alla presa d'atto della sentenza del consiglio di Stato n. 4648/2005 integrando contestualmente nel senso sopra precisato i punti 2 e 3 della Determina Dirigenziale n. 5 del 12/01/2005, che ha modificato e integrato le Determine Dirigenziali nn. 183 e 184 del 20/10/2004;

Vista la relazione che precede;

Visti ed esaminati gli atti della pratica;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 28, comma 3, D.Lgs. n. 152/99);

Visto in particolare l'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 152/99);

Visto il D.M. n. 367/2003;

Viste le LL.RR. n. 24/83, 51/95 e 17/00;

Visto l'art. 21 del "Regolamento provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale" approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 69 del 16.06.03;

Visti gli artt. 23 e 35 del "Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente" approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 127 del 28.06.99;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, per le ragioni in narrativa indicate, della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005;
2. per l'effetto, di concludere il procedimento amministrativo già avviato con nota prot. n. 24417 del 21/04/2005, precisando che i punti 2 e 3 della Determina Dirigenziale n. 5 del 12/01/2005, che ha a sua volta modificato e integrato le Determine Dirigenziali nn. 183 e 184 del 20/10/2004, vanno integrati nel senso che il punto di immissione nel corpo idrico superficiale, ove vanno rispettati i parametri dei valori limite di concentrazione di cui alla Tab. 3 all.5 del D.lgs. n. 152/99 (ora v. D.Lgs. n. 152/2006) è da individuarsi all'uscita dei canali 1 e 2 immediatamente prima dello sversamento nel Mar Grande;
3. di notificare la presente determinazione alla ILVA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio Riva, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo Stabilimento di Taranto via Appia Km. 648;
4. di trasmettere copia del presente atto a tutti gli Organi competenti ed in particolare: - alla Prefettura di Taranto; alla Regione Puglia, Assessorato LL.PP., Ufficio Tutela delle Acque; al Direttore Generale ASL TA/1; al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. A.S.L. TA/1; - allo S.P.E.S.A.L.; - alla Capitaneria di Porto di Taranto; - al Presidente della Regione Puglia/Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Dott. Luigi ROMANDINI)

Il presente atto non richiede il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, Art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Segreteria Generale, su analogha relazione dell'incaricato attesta che, copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n° 1772 e vi resterà per quindici giorni consecutivi. *02.08.2000*

L'Incaricato

Salerno C. 16



F.to Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale
ANGELO RUSCIANO